

Legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan)

del ...

Avamprogetto

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge promuove, nell'interesse della sanità pubblica, la qualità:

- a. della formazione nelle professioni sanitarie impartita presso le scuole universitarie professionali al livello di bachelor nonché la qualità dell'esercizio della professione da parte di chi ha concluso tale formazione;
- b. dell'esercizio della professione da parte dei titolari di un diploma rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di formazione in cure infermieristiche riconosciuto a livello federale.

² A tale scopo essa disciplina in particolare:

- a. le competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor;
- b. l'accreditamento dei cicli di studio di bachelor;
- c. il riconoscimento dei titoli di studio esteri;
- d. l'esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.

Art. 2 Professioni sanitarie

Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge le professioni di:

- a. infermiere;
- b. fisioterapista;
- c. ergoterapista;
- d. levatrice;
- e. dietista.

¹ RS 101

² FF ...

Capitolo 2: Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor

Art. 3 Competenze generiche

Le persone che hanno concluso un ciclo di studio di bachelor devono disporre in particolare delle seguenti conoscenze, attitudini e capacità:

- a. essere in grado di fornire servizi sanitari di elevata qualità sotto la propria responsabilità e in conformità con i principi della buona prassi professionale;
- b. essere in grado, nell'esercizio della loro professione, di attuare nuove scoperte scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità e di aggiornarle di continuo nell'ottica di un apprendimento permanente;
- c. essere in grado di valutare l'efficacia, la pertinenza e l'economicità delle proprie prestazioni e agire di conseguenza;
- d. conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell'individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorarne la qualità di vita;
- e. disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi;
- f. conoscere i processi cognitivi, decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché l'interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell'ambito curativo e tenerne debitamente conto al momento di adottare i propri provvedimenti;
- g. conoscere le basi legali del sistema di sicurezza sociale e del sistema sanitario svizzeri ed essere in grado di attuare tali conoscenze nell'esercizio della professione;
- h. essere in grado di spiegare e documentare il proprio operato in maniera chiara e pertinente e conoscere le applicazioni informatiche di gestione dei pazienti e delle cure;
- i. avere familiarità con i metodi di ricerca del settore sanitario e della prassi fondata su basi scientifiche ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca.

Art. 4 Competenze sociali e personali

¹ I cicli di studio bachelor concorrono a sviluppare le competenze sociali e personali degli studenti nell'ottica del loro futuro impegno professionale.

² Nell'esercizio della loro professione, le persone che hanno concluso un ciclo di studio di bachelor devono essere in grado, in particolare:

- a. di assumere la propria responsabilità nei confronti dell'individuo, della società e dell'ambiente nel rispetto dei principi etici;

- b. di riconoscere i propri punti di forza e le proprie carenze e di rispettare i limiti della loro attività;
- c. di tutelare il diritto all'autodeterminazione dei pazienti;
- d. di instaurare con i pazienti e i loro familiari un rapporto professionale e adeguato alle circostanze.

Art. 5 Competenze professionali specifiche

Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con le scuole universitarie professionali e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, le competenze professionali che deve possedere chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor.

Capitolo 3: Accredimento dei cicli di studio di bachelor

Art. 6 Scopo dell'accREDITamento e obbligo di accREDITamento

¹ Lo scopo dell'accREDITamento è di verificare se:

- a. sono rispettati gli standard per la definizione del contenuto e della struttura dei cicli di studio;
- b. vengono trasmesse agli studenti le competenze necessarie all'esercizio della professione secondo la presente legge.

² I cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma di bachelor nelle professioni sanitarie devono essere accREDITati conformemente alla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero³ (LPSU) e alla presente legge.

Art. 7 Condizioni per l'accREDITamento

Un ciclo di studio è accREDITato se:

- a. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 31 LPSU⁴; e
- b. trasmette agli studenti le competenze definite nella presente legge per la professione sanitaria da essi scelta e le verifica di conseguenza.

Art. 8 Procedura

¹ La procedura di accREDITamento è retta dagli articoli 32–35 LPSU⁵.

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per la verifica delle premesse di cui all'articolo 7 lettera b. Esso sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.

³ FF 2011 6629

⁴ FF 2011 6629

⁵ FF 2011 6629

Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri

Art. 9

¹ Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di studio di una scuola universitaria professionale svizzera (diploma di bachelor):

- a. è stabilita da un accordo sul riconoscimento reciproco con lo Stato interessato o con un'organizzazione sopranazionale; o
- b. è comprovata nel caso specifico in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche in esso contenute.

² Un titolo di studio estero riconosciuto equipollente esplica il medesimo effetto per l'esercizio della professione in Svizzera di un titolo di scuola universitaria professionale svizzera.

³ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è competente per il riconoscimento. Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative agli emolumenti.

⁴ Se un titolo di studio estero non può essere riconosciuto equipollente sono necessarie misure compensative. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale

Sezione 1: Esercizio della professione

Art. 10 Obbligo di autorizzazione

Per l'esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è necessaria l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio si intende esercitarla.

Art. 11 Condizioni d'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata se la persona richiedente:

- a. possiede un diploma di bachelor di una scuola universitaria professionale nel ciclo di studio corrispondente oppure un titolo di studio estero riconosciuto equipollente;
- b. è degna di fiducia e offre la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione; e
- c. padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale è richiesta l'autorizzazione.

² L'autorizzazione è concessa anche alle persone che possiedono, anziché il diploma di cui al capoverso 1 lettera a, un titolo in cure infermieristiche rilasciato da una

scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di studio corrispondente riconosciuto a livello federale o un titolo estero riconosciuto equipollente.

³ Chi dispone dell'autorizzazione di esercizio della professione secondo la presente legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone. È fatto salvo l'articolo 12.

Art. 12 Restrizione dell'autorizzazione e oneri

I Cantoni possono vincolare l'autorizzazione di esercizio della professione a determinate restrizioni di natura tecnica, temporale o territoriale, oppure a oneri, sempre che questo sia necessario a garantire un'assistenza sanitaria di qualità elevata.

Art. 13 Revoca dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.

² Se l'autorizzazione è revocata a una persona che possiede anche un'autorizzazione di un altro Cantone, l'autorità competente per la revoca lo notifica all'autorità di vigilanza di tale Cantone.

Art. 14 Obbligo di annunciarsi

¹ I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) oppure dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960⁷ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), alla Direttiva 2005/36/CE⁸, possono esercitare senza autorizzazione la loro professione sanitaria in qualità di prestatori di servizi.

² I prestatori di servizi devono annunciarsi secondo la procedura prevista dalla legge federale 14 dicembre 2012⁹ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

³ I titolari di un'autorizzazione cantonale possono esercitare la loro professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone senza chiederne l'autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Le restrizioni e gli oneri legati all'autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi all'autorità cantonale competente.

⁶ RS 0.142.112.681.1

⁷ RS 0.632.31

⁸ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato III, sezione A n. 1 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

⁹ RS 935.01

Art. 15 Obblighi professionali

Le persone che esercitano una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale osservano i seguenti obblighi professionali:

- a. esercitare l'attività professionale in modo accurato e con diligenza;
- b. approfondire ed estendere di continuo le proprie competenze grazie all'aprendimento permanente;
- c. rispettare i limiti delle competenze acquisite nell'ambito dei cicli di studio e di quelle acquisite conformemente alla lettera b;
- d. tutelare i diritti dei pazienti;
- e. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente;
- f. osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;
- g. concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi o fornire una garanzia finanziaria equivalente;
- h. tutelare, in caso di collaborazione con altri professionisti del settore sanitario, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari.

Art. 16 Autorità di vigilanza cantonale

¹ Ogni Cantone designa un'autorità (autorità di vigilanza) incaricata di vigilare sulle persone che esercitano sul suo territorio una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale secondo la presente legge.

² L'autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali.

Art. 17 Assistenza amministrativa

Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e le autorità federali notificano senza indugio alla competente autorità di vigilanza i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.

Sezione 2: Misure disciplinari

Art. 18 Misure disciplinari

¹ In caso di violazione delle disposizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive, l'autorità di vigilanza cantonale può ordinare le seguenti misure disciplinari:

- a. un avvertimento;
- b. un ammonimento;

- c. una multa fino a 20 000 franchi;
- d. un divieto di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale per al massimo sei anni (divieto temporaneo di esercizio);
- e. un divieto definitivo di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità per l'intero campo di attività o per una parte di esso.

² In caso di violazione degli obblighi professionali di cui all'articolo 15 lettere b ed e possono essere disposte soltanto le misure disciplinari di cui al capoverso 1 lettere a-c.

³ Il divieto di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa.

⁴ Durante il procedimento disciplinare, l'autorità di vigilanza può imporre restrizioni all'autorizzazione di esercizio della professione, vincolarla a oneri o sospenderla.

Art. 19 Procedimento disciplinare in un altro Cantone

¹ L'autorità di vigilanza che avvia un procedimento disciplinare contro il titolare di un'autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l'autorità di vigilanza di tale Cantone.

² Se intende ordinare un divieto di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale a un titolare di un'autorizzazione rilasciata da un altro Cantone, essa sente l'autorità di vigilanza di tale Cantone.

Art. 20 Effetti del divieto di esercizio della professione

¹ Un divieto di esercizio della professione vale per l'intero territorio della Svizzera.

² Esso invalida qualsiasi autorizzazione all'esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.

Art. 21 Prescrizione

¹ Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l'autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati.

² Ogni atto d'inchiesta o atto processuale intrapreso dall'autorità di vigilanza, dall'autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati interrompe il termine di prescrizione.

³ Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dall'avvenimento dei fatti contestati.

⁴ Qualora la violazione degli obblighi costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.

⁵ L'autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 22 Vigilanza

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.

Art. 23 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.

Art. 24 Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale¹⁰

Art. 321 cpv. 1, primo periodo

¹ Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni¹¹, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. ...

2. Codice di procedura penale¹²

Art. 171 cpv. 1

¹ Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

¹⁰ RS 311.0

¹¹ RS 220

¹² RS 312.0

3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979¹³

Art. 75 lett. b

Possono rifiutare di testimoniare:

- b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell'esercizio della loro attività; se l'interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l'interesse al mantenimento del segreto;

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ Le autorizzazioni all'esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale rilasciate in conformità al diritto Cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide nel rispettivo Cantone.

² Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione all'esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

³ Per il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio della professione, i titoli conformi al diritto previgente sono considerati equipollenti ai titoli di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 se rilasciati da scuole universitarie professionali o da scuole specializzate superiori al termine di un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale.

⁴ I cicli di studio che sono stati accreditati secondo il diritto previgente sono considerati accreditati fino a sette anni dall'entrata in vigore della LPSU¹⁴.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, ...
La cancelliera della Confederazione, ...

¹³ RS 322.1

¹⁴ FF 2011 6629